


Variante semplificata n.9 al R.U.

**Variante alla disciplina della monetizzazione degli standards -
RELAZIONE MOTIVATA PER LA
PROCEDURA DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' A VAS
SEMPLIFICATA**



ELAB. 1

Agosto 2017
ADOZIONE ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

SINDACO
Mauro Cornioli

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Luca Galli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Maria Luisa Sogli

REDAZIONE DELLA VARIANTE:
Arch. Maria Luisa Sogli, Arch. Ilaria Calabresi
in collaborazione con Arch. Gilda Rosati e
geom. Gianluca Pigolotti

GARANTE DELLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE:
Geom. Lucia Scalise

RELAZIONE MOTIVATA PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE N. 9 AL R.U..... 3

RELAZIONE MOTIVATA PER LA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA DELLA VARIANTE n. 9 AL R.U.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 che prevede che: *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”*.

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro è stato adottato con D.C.C. 62 del 31/05/2014. A seguito della pubblicazione sono pervenute 480 osservazioni (più due osservazioni formulate dall'ufficio di piano) che sono state analizzate e contro-dedotte in due fasi. La procedura di VAS si è conclusa definitivamente con il provvedimento Pf/VAS 01 del 15/04/2016 contenente il parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, recepite nella versione definitiva degli elaborati del primo stralcio di R.U. sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione in data 25/05/2016.

La presente variante è stata l'occasione per rivedere ed integrare, in collaborazione con il Servizio Edilizia Privata, la disciplina delle monetizzazioni degli standards pubblici prevedendo un più ampio numero di casi in cui consentire la sua applicazione, anche sulla base dell'attività di monitoraggio delle istanze effettivamente presentate; al tempo stesso attraverso la presente variante sarebbe stato possibile definire in modo più preciso le modalità procedurali per accedere a tale possibilità che comunque rimane una facoltà della amministrazione esercitata attraverso un provvedimento formalmente individuato (Deliberazione di Giunta Comunale).

In particolare, rispetto alla vigente disciplina delle monetizzazioni di cui all'art. 12 bis delle vigenti N.T.A. del R.U. vigente, l'ambito di applicazione è stato esteso anche al “tessuto antico del capoluogo”, ai “centri storici minori”, al “tessuto post bellico” ed ai tessuti produttivi già edificati ovvero ad altri contesti del territorio urbanizzato ad alta densità edilizia come quelli già interessati da tale articolo.

La proposta di modifica del citato articolo 12 bis inoltre specifica le condizioni generali per l'applicazione della monetizzazione degli standards in riferimento alle competenze degli organi tecnici e politici e alle quote da corrispondere.

Si tratta di una variante che interessa esclusivamente i tessuti del territorio urbanizzato compresi all'interno del centro abitato del vigente R.U. di carattere redazionale ovvero di affinamento dello strumento operativo per la gestione di una procedura già prevista.

La presente variante si configura pertanto, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 65/2014, come variante semplificata al R.U. in quanto modifiche all'applicazione del principio della monetizzazione su tessuti interni al perimetro del territorio urbanizzato; si ritiene inoltre che la stessa variante rientri nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 in quanto variante di carattere redazionale che non incrementa le pressioni sulle componenti ambientali rispetto alle previsioni del vigente R.U. già sottoposto a VAS.

Si rileva infine come le modifiche introdotte con la presente variante siano coerenti e, comunque non in contrasto, con la disciplina di tutela delle invariati strutturali e dei vincoli interessati e siano, pertanto, anche conformi agli strumenti della pianificazione territoriale

sovraordinati (Piano Paesaggistico della Regione Toscana e Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo).

Si ritiene pertanto che esistano le condizioni per la **non assoggettabilità a V.A.S.** della presente variante.

Sansepolcro, 21/08/2017

Il tecnico redattore della presente variante
Arch. Maria Luisa Sogli